

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 63



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
10 marzo 2011

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 230/2011 della Commissione, del 9 marzo 2011, recante modifica al regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia** 2

Regolamento di esecuzione (UE) n. 231/2011 della Commissione, del 9 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 13

Regolamento di esecuzione (UE) n. 232/2011 della Commissione, del 9 marzo 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11 15

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2011/153/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE** 17

2011/154/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 marzo 2011, che chiude un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India** 21

2011/155/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 marzo 2011, riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario [notificata con il numero C(2011) 1536] ⁽¹⁾** 22

III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione del Comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/2010/SC, del 1° luglio 2010, relativa al sistema interno di ripartizione dei costi** 26



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali entrerà in vigore il 1^o aprile 2011, essendo stata espletata, in data 24 febbraio 2011, la procedura prevista all'articolo 8 dell'accordo.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 230/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2011

recante modifica al regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2009 si sono conclusi i negoziati per un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014, in appresso «il protocollo aggiuntivo».
- (2) La firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono state autorizzate con decisione 2010/674/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l'Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 ⁽²⁾.
- (3) Il protocollo aggiuntivo stabilisce nuovi contingenti tariffari annui in esenzione di dazio per l'importazione nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia.

(4) In conformità del protocollo aggiuntivo, i livelli dei contingenti tariffari in esenzione di dazio che avrebbero dovuto essere aperti per la Norvegia a partire dal 1° maggio 2009 fino al 1° marzo 2011 sono divisi in parti uguali e assegnati su base annua alla rimanente parte del periodo di applicazione di detto protocollo.

(5) Per dare attuazione ai nuovi contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95.

(6) È necessario sostituire l'attuale riferimento ai prezzi franco frontiera contenuto nel regolamento (CE) n. 992/95 con un riferimento al valore dichiarato in dogana ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾, e prevedere che, per beneficiare delle preferenze di cui al protocollo aggiuntivo, tale valore debba essere almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dello stesso regolamento.

(7) Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione n. 1/2005 del comitato misto CE-Norvegia del 20 dicembre 2005 ⁽⁴⁾. È pertanto necessario prevedere espressamente che si applichi il protocollo 3, come modificato nel 2005.

(8) Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁵⁾, nonché delle suddivisioni TARIC, è opportuno sostituire gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 992/95.

⁽¹⁾ GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 291 del 9.11.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 2.5.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

- (9) Per motivi di chiarezza e per tenere conto del fatto che gli stessi prodotti, per lo stesso periodo, rientrano in più contingenti, è opportuno unificare detti contingenti.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 992/95.
- (11) In conformità della decisione 2010/674/UE, i nuovi contingenti tariffari devono essere applicati a partire dal 1° marzo 2011. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. I prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato, quando sono immessi in libera pratica nell'Unione europea, possono beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste.

2. Le importazioni dei prodotti della pesca elencati nell'allegato beneficiano dei contingenti tariffari menzionati nel paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione co-

mune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (*).

3. Si applicano le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2005 del comitato misto CE-Norvegia del 20 dicembre 2005 (**).

4. Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0710 e 09.0712 non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno. Inoltre il beneficio del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0714 non è concesso alle merci di cui al codice NC 0304 99 23 dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

(*) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(**) GU L 117 del 2.5.2006, pag. 1.»;

- 2) all'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0702, 09.0710, 09.0712, 09.0713, 09.0714, 09.0749 e 09.0750.»;

- 3) il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0701	ex 1504 20 10 ex 1504 30 10 ex 1516 10 90	90 99 11	Grassi e oli di animali marini, diversi dall'olio di balena e dallo spermaceti, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg	Dall'1.1 al 31.12	1 000	8,5
09.0702	0303 29 00		Altri <i>Salmonidae</i> congelati	Dall'1.3.2011 al 30.4.2011 Dall'1.5.2011 al 30.4.2012 Dall'1.5.2012 al 30.4.2013 Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	526 3 158 3 158 3 158	0
09.0703	ex 0305 51 90 ex 0305 59 10	10 20 90	Merluzzi bianchi secchi, salati ma non affumicati, esclusi i merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i> Pesci secchi, salati ma non affumicati, della specie <i>Boreogadus saida</i>	Dall'1.4 al 31.12	13 250	0
09.0710	0303 51 00		Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi ⁽¹⁾	Dall'1.5.2011 al 30.4.2012 Dall'1.5.2012 al 30.4.2013 Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	76 333 76 333 76 334	0
09.0711	ex 1604 13 90 1604 19 92 ex 1604 19 93 1604 19 94 1604 19 95 1604 19 98 ex 1604 20 90 ex 1604 20 90	91 92 99 90 30 35 50 60 90 40	Preparazioni o conserve di pesci, compresi caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: alacce o spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>), esclusi i merluzzi carbonari affumicati Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.) Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>) Altri pesci Altre preparazioni o conserve di pesci, esclusi aringhe e sgombri Altre preparazioni o conserve di sgombri	Dall'1.1 al 31.12	400	3 10

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingentale (%)
09.0712	0303 74 30		Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>), congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi ⁽¹⁾	Dall'1.5.2011 al 30.4.2012	66 333	0
				Dall'1.5.2012 al 30.4.2013	66 333	
				Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	66 334	
09.0713	0303 79 98		Altri pesci, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.3.2011 al 30.4.2011	578	0
				Dall'1.5.2011 al 30.4.2012	3 474	
				Dall'1.5.2012 al 30.4.2013	3 474	
				Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	3 474	
09.0714	0304 29 75		Filetti di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), congelati	Dall'1.3.2011 al 30.4.2011	8 896	0
				Dall'1.5.2011 al 30.4.2012	109 701	
				Dall'1.5.2012 al 30.4.2013	109 701	
	ex 0304 99 23	10 20 30	Lati di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), congelati	Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	109 702	
09.0715	0302 11		Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>), fresche o refrigerate	Dall'1.1 al 31.12	500	0
	0303 21		Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>), congelate			
09.0716	0302 12 00		Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), freschi o refrigerati	Dall'1.1 al 31.12	6 100	0
09.0717	0303 11 00 0303 19 00		Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), congelati	Dall'1.1 al 31.12	580	0
	ex 0303 22 00	20	Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>), congelati			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0718	0304 19 13 0304 29 13		Filetti, refrigerati o congelati, di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	Dall'1.1 al 31.12	610	0
09.0719	0302 19 00 0303 29 00		Altri <i>Salmonidae</i> , freschi o refrigerati Altri <i>Salmonidae</i> congelati	Dall'1.1 al 31.12	670	0
09.0720	0302 69 45		Molve (<i>Molva</i> spp.), fresche o refrigerate	Dall'1.1 al 31.12	370	0
09.0721	0302 22 00 0302 23 00 0302 29 0303 39 ex 0302 69 82 0302 69 66 0302 69 67 0302 69 68 0302 69 69 0302 69 81 0302 67 00 0302 68 00 0302 69 91 0302 69 92 0302 69 94 0302 69 95 0302 69 99	20	Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>), fresche o refrigerate, esclusi i filetti e altra carne di pesci della voce 0304 Sogliole (<i>Solea</i> spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.) e altri pesci piatti, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Passere (<i>Platichthys flesus</i>), rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.), pesci del genere <i>Rhombosolea</i> e altri pesci piatti, congelati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Melù australi (<i>Micromesistius australis</i>), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Suri (<i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i>), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>), orate e altri pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304	Dall'1.1 al 31.12	250	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivi- sione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contin- gentale (%)
09.0722	0304 91 00		Carne congelata di pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Dall'1.1 31.12 al	500	0
	0304 99 31		Carne congelata di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
	0304 99 33					
	0304 99 39					
	0304 99 41					
	0304 99 45		Carne congelata di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)			
	0304 99 51		Carne congelata di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)			
	0304 99 71		Carne congelata di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)			
			Carne congelata di melù o potassoli (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)			
	0304 99 75		Carne congelata di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)			
ex 0304 99 99	20 25 30 40 50 60 65 69 70 81 89 90	Carne congelata di pesci di mare, esclusi gli sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)				
09.0723	0302 40 00 0303 51 00		Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), fresche, refrigerate o congelate	Dal 16.6 14.2 al	800	0
09.0724	0302 64		Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), freschi o refrigerati	Dal 16.6 14.2 al	260	0
09.0725	0303 74 30		Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), congelati	Dal 16.6 14.2 al	30 600	0
09.0726	0302 69 31 0302 69 33 0303 79 35 0303 79 37		Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.), freschi, refrigerati o congelati	Dall'1.1 31.12 al	130	0
09.0727	0304 19 01 0304 19 03 0304 19 18 0304 29 01 0304 29 03 0304 29 05 0304 29 18		Filetti di altri pesci di acqua dolce, freschi, refrigerati o congelati	Dall'1.1 31.12 al	110	0
09.0728	0304 19 33 0304 19 35		Filetti di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) e di scorfani (<i>Sebastes</i> spp.), freschi o refrigerati	Dall'1.1 31.12 al	180	0
	0304 11 10 0304 12 10 ex 0304 19 39	30 40 60 70 75 80 85 90	Altri filetti, freschi o refrigerati			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0729	0304 19 97 0304 19 99		Lati di aringhe e altra carne di pesci	Dall'1.1 31.12 al	130	0
09.0730	0304 21 0304 22 0304 29 21 0304 29 29 0304 29 31 0304 29 33 0304 29 35 0304 29 39 0304 29 55 0304 29 56 0304 29 58 0304 29 59 0304 29 71 0304 29 83 0304 29 85 0304 29 91 ex 0304 29 99		Filetti congelati di pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>) e di austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.) Filetti congelati di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> Filetti congelati di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) Filetti congelati di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) Filetti congelati di scorfani (<i>Sebastes</i> spp.) Filetti congelati di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.) Filetti congelati di passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>) Filetti congelati di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.) Filetti congelati di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) Filetti congelati di merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezelandiae</i>) Altri filetti congelati	Dall'1.1 31.12 al	9 000	0
09.0731	ex 0305 20 00	11 18 19 21 30 73 75 77 79 99	Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati	Dall'1.1 31.12 al	1 900	0
09.0732	0305 41 00		Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), affumicati	Dall'1.1 31.12 al	450	0
09.0733	0305 42 00 0305 49		Pesci affumicati diversi dai salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), dai salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e dai salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	Dall'1.1 31.12 al	140	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivi- sione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contin- gentale (%)
09.0734	ex 0305 69 80	20 30 40 50 61 63 64 65 67 90	Altri pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia	Dall'1.1 al 31.12	250	0
09.0735	0305 61 00		Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia	Dall'1.1 al 31.12	1 440	0
09.0736	0306 13 10 0306 19 30		Gamberetti rosa congelati Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>) congelati	Dall'1.1 al 31.12	950	0
09.0737	ex 0306 23 10	95	Gamberetti rosa, non congelati, cotti a bordo	Dall'1.1 al 31.12	800	0
09.0738	ex 0306 23 10 0306 29 30	11 20 91 96	Gamberetti rosa, non congelati, destinati alla trasforma- zione ⁽⁸⁾ Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>), non congelati	Dall'1.1 al 31.12	900	0
09.0739	1604 11 00		Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi	Dall'1.1 al 31.12	170	0
09.0740	1604 12 91 1604 12 99		Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, in recipienti ermeticamente chiusi; altre	Dall'1.1 al 31.12	3 000	0
09.0741	1604 13 90		Preparazioni o conserve di alacce e papaline o spratti, interi o in pezzi	Dall'1.1 al 31.12	180	0
09.0742	1604 15 11 1604 15 19		Preparazioni o conserve di sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), interi o in pezzi	Dall'1.1 al 31.12	130	0
09.0743	1604 19 92 1604 19 93 1604 19 94 1604 19 95 1604 19 98 1604 20 90		Preparazioni o conserve di merluzzi bianchi (<i>Gadus mor- hua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), interi o in pezzi Preparazioni o conserve di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) Preparazioni o conserve di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophy- cis</i> spp.) Preparazioni o conserve di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e di merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>) Altre preparazioni o conserve di pesci Preparazioni o conserve di carne di altri pesci	Dall'1.1 al 31.12	5 500	0
09.0744	1604 20 10		Preparazioni o conserve di carne di salmone	Dall'1.1 al 31.12	300	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivi- sione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contin- gentale (%)
09.0745	ex 1605 20 10	20 40 91	Gamberetti, sgusciati e congelati	Dall'1.1 31.12 al	8 000	0
	ex 1605 20 91	20 40 91				
	ex 1605 20 99	20 40 91				
09.0746	ex 1605 20 10	30 96 99	Gamberetti, diversi dai gamberetti sgusciati e congelati	Dall'1.1 31.12 al	1 000	0
	ex 1605 20 91	30 96 99				
	ex 1605 20 99	30 45 49 96 99				
09.0747	2301 20 00		Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci o di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	Dall'1.1 31.12 al	28 000	0
09.0748	1605 10 00		Preparazioni o conserve di granchi	Dall'1.1 31.12 al	50	0
09.0749	ex 1605 20 10	20 40 91	Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati	Dall'1.3.2011 al 30.4.2011	1 841	0
	ex 1605 20 91	20 40 91		Dall'1.5.2011 al 30.4.2012	11 053	
	ex 1605 20 99	20 40 91		Dall'1.5.2012 al 30.4.2013	11 053	
				Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	11 053	
09.0750	ex 1604 12 91	10	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia	Dall'1.3.2011 al 30.4.2011	1 000 tonnellate di peso netto sgocciolato	0
	ex 1604 12 99	11 19		Dall'1.5.2011 al 30.4.2012	7 000 tonnellate di peso netto sgocciolato	
				Dall'1.5.2012 al 30.4.2013	8 000 tonnellate di peso netto sgocciolato	
				Dall'1.5.2013 al 30.4.2014	8 000 tonnellate di peso netto sgocciolato	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingentale (%)
09.0751	0704 10 00		Cavolfiori e cavoli broccoli	Dall'1.8 al 31.10	2 000	0
09.0752	0303 51 00		Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), congelate ⁽¹⁾	Dall'1.1 al 31.12	44 000	0
09.0753	ex 0704 90 90	10	Broccoli, freschi o refrigerati	Dall'1.7 al 31.10	1 000	0
09.0755	ex 0704 90 90	20	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	Dall'1.7 al 28.2	3 000	0
09.0756	0304 29 75		Filetti di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), congelati	Dall'1.1 al 31.12	67 000	0
	0304 99 23	10 20 30	Lati di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), congelati ⁽²⁾			
09.0757	0809 20 05 0809 20 95		Ciliege, fresche	Dal 16.7 al 31.8	900	0 ⁽³⁾
09.0759	0809 40 05 0809 40 90		Prugne e prugnone, fresche	Dall'1.9 al 15.10	600	0 ⁽³⁾
09.0761	0810 10 00		Fragole, fresche	Dal 9.6 al 31.7	900	0
09.0762	0810 10 00		Fragole, fresche	Dall'1.8 al 15.9	900	0
09.0775	1504 10 10		Oli di fegato di pesci e loro frazioni, aventi tenore di vitamina A non superiore a 2 500 unità internazionali per grammo	Dall'1.1 al 31.12	103	0
09.0776	1504 20 10		Frazioni solide di grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato	Dall'1.1 al 31.12	384	0
09.0777	ex 1516 10 90	11 19	Grassi e oli animali e loro frazioni, interamente di pesci o di mammiferi marini	Dall'1.1 al 31.12	5 141	0
09.0781	0204		Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	Dall'1.1 al 31.12	300 tonnellate peso carcassa	0
09.0782	0210		Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Dall'1.1 al 31.12	200	0
09.0783	0705 11 00		Lattughe a cappuccio	Dall'1.1 al 31.12	300	0
09.0784	0705 19 00		Altre lattughe	Dall'1.1 al 31.12	300	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivi- sione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contin- gentale (%)
09.0785	ex 0602 90 50	10	Piante vivaci	Dall'1.1 31.12 al	136 212 EUR	0
09.0786	0602 90 70		Piante d'appartamento: talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	Dall'1.1 31.12 al	544 848 EUR	0
09.0787	1601		Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Dall'1.1 31.12 al	300	0

(¹) Poiché l'aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.

(²) Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.

(³) Si applica il dazio specifico addizionale.

(⁴) Per le merci di cui al codice NC 0204 23 00 l'importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,67 (carni di agnello) o 1,81 (carni di ovini diversi dagli agnelli).

(⁵) Per le merci di cui al codice NC 0204 50 39 e 0204 50 79 l'importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,67 (carni di capretto) o 1,81 (carni di caprini diversi dai capretti).

(⁶) Per le merci di cui al codice NC 0204 43 10 l'importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,67.

(⁷) Per le merci di cui al codice NC 0204 43 90 l'importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,81.

(⁸) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 231/2011 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	122,2
	MA	51,5
	TN	115,9
	TR	89,8
	ZZ	94,9
0707 00 05	TR	166,1
	ZZ	166,1
0709 90 70	MA	43,3
	TR	102,7
	ZZ	73,0
0805 10 20	EG	57,2
	IL	64,5
	MA	50,0
	TN	55,5
	TR	69,9
	ZZ	59,4
0805 50 10	EG	42,1
	MA	42,1
	TR	52,4
	ZZ	45,5
0808 10 80	AR	99,8
	CA	101,6
	CL	105,4
	CN	84,8
	MK	54,8
	US	146,4
	ZA	67,5
0808 20 50	ZZ	94,3
	AR	85,2
	CL	106,8
	CN	81,8
	US	79,9
	ZA	103,8
	ZZ	91,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 232/2011 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 2011****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 227/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 61 dell'8.3.2011, pag. 7.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 10 marzo 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	59,49	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	59,49	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	59,49	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	59,49	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	54,91	1,00
1701 99 10 ⁽²⁾	54,91	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	54,91	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,55	0,19

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2011

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito
a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

(2011/153/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (l'«accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di ambiente.

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva

2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra ⁽²⁾.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che l'Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito ad una modifica prevista dell'allegato XX dell'accordo SEE è stabilita nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FELLEGI T.

⁽¹⁾ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

ALLEGATO

Progetto

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2011

del

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'«accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007 del 26 ottobre 2007 ⁽¹⁾ al fine di integrare in tale accordo, in particolare, la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ⁽²⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra ⁽³⁾.
- (3) Il processo decisionale volto all'attuazione della direttiva sarà frutto di una stretta collaborazione tra la Commissione europea, l'Autorità di vigilanza EFTA e gli Stati EFTA.
- (4) In una dichiarazione comune le parti contraenti hanno tra l'altro sottolineato che si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore di qualsiasi decisione del Comitato misto SEE necessaria per estendere agli Stati EFTA le pertinenti decisioni di attuazione che la Commissione europea deve adottare e in particolare le decisioni ai sensi dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, e dell'articolo 3 *septies*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE quale modificata dalla direttiva 2008/101/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 21a) dell'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1) è aggiunto il trattino seguente:

«— **32008 L 0101**: direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).»;

⁽¹⁾ GU L 100 del 10.4.2008, pag. 92.

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

2) dopo l'adattamento b) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

«ba) al momento dell'integrazione della direttiva nel territorio del Liechtenstein non si svolgono attività di trasporto aereo quali definite nella direttiva. Il Liechtenstein si conformerà alla direttiva quando attività pertinenti di trasporto aereo avranno luogo sul suo territorio;

bb) all'articolo 3 *quater*, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

“Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell'accordo e sulla base delle cifre presentate dall'Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all'interno del territorio e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest'ultima sarà integrata nell'accordo SEE.”;

bc) all'articolo 3 *quinqies*, paragrafo 4, è soppresso il secondo comma;

bd) all'articolo 3 *sexies*, paragrafo 2, e all'articolo 3 *septies*, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

“Entro la stessa data, gli Stati EFTA presentano le domande ricevute all'Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette immediatamente alla Commissione.”;

be) all'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

“Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell'accordo e sulla base delle cifre presentate dall'Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide per quanto riguarda il SEE in merito al numero complessivo di quote, al numero di quote da mettere all'asta, al numero di quote da porre nella riserva speciale e al numero di quote a titolo gratuito aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all'interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest'ultima sarà integrata nell'accordo SEE.

La Commissione decide in merito ai parametri validi per l'intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l'Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione delle quote da parte degli Stati EFTA ai sensi dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 4, seguono la decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell'accordo SEE.”;

- bf) all'articolo 3 *septies*, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

“La Commissione decide in merito ai parametri validi per l'intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l'Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione delle quote da parte degli Stati EFTA ai sensi dell'articolo 3 *septies*, paragrafo 7, seguono la decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell'accordo SEE.” »;

- 3) dopo l'adattamento i) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

- «ia) dopo l'articolo 16, paragrafo 12, è inserito il paragrafo seguente:

“13. Gli Stati EFTA presentano tutte le domande formulate ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 5 e 10, all'Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette immediatamente alla Commissione.”;

- ib) all'articolo 18 *bis*, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“La riassegnazione degli operatori aerei agli Stati EFTA deve avere luogo nel 2011, dopo che l'operatore avrà rispettato gli obblighi per il 2010. Per la riassegnazione degli operatori aerei inizialmente assegnati ad uno Stato membro sulla base dei criteri menzionati alla lettera b) può essere accordata una diversa scadenza dallo Stato membro di riferimento iniziale, se l'operatore lo richiede esplicitamente entro sei mesi dall'adozione da parte della

Commissione dell'elenco di operatori SEE di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo 3, lettera b). In questo caso, la riassegnazione ha luogo entro il 2020 per quanto riguarda il periodo di scambio che decorre dal 2021.”;

- ic) all'articolo 18 *bis*, paragrafo 3, lettera b), dopo le parole “operatori aerei” sono inserite le parole “per l'intero SEE”;

- id) all'articolo 18 *ter* è aggiunto il comma seguente:

“Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva, gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA possono chiedere l'assistenza di Eurocontrol o di un'altra organizzazione competente e, a tal fine, possono concludere opportuni accordi con tali organizzazioni.” »

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/101/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., il... .

Per il Comitato misto SEE
Il presidente

I segretari
del Comitato misto SEE

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. .../2011 che integra nell'accordo SEE la direttiva 2008/101/CE

«Conformemente alla direttiva 2008/101/CE, i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote per il settore del trasporto aereo dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici. L'applicazione di tale disposizione da parte degli Stati EFTA lascia impregiudicato l'ambito d'applicazione dell'accordo SEE.

Per quanto riguarda le decisioni sui parametri ai sensi degli articoli 3 *sexies*, paragrafo 3, e 3 *septies*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2008/101/CE, le parti contraenti si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore di qualsiasi decisione del Comitato misto SEE che integri ciascuna decisione della Commissione europea. Per garantire l'omogeneità del SEE e del suo sistema ETS comune, le decisioni della Commissione europea che saranno integrate nell'accordo SEE saranno precedute da un processo comune e parallelo delle parti contraenti, se necessario mediante procedura scritta.

Per garantire nel SEE un sistema ETS trasparente a tutti gli operatori aerei interessati, la Commissione europea includerà nelle sue decisioni di attuazione della direttiva 2008/101/CE clausole speciali che faranno riferimento all'estensione delle decisioni agli Stati EFTA-SEE mediante decisioni del Comitato misto SEE.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2011

che chiude un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India

(2011/154/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Il 15 febbraio 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India sono oggetto di pratiche di dumping pregiudizievoli.
- (2) La denuncia è stata presentata dall'Associazione siderurgica europea (Eurofer) a nome di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione totale dell'Unione di determinate barre di acciaio inossidabile, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
- (4) Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha aperto, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India, attualmente classificate ai codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89.
- (5) Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell'Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India ⁽³⁾.
- (6) La Commissione ha inviato questionari all'industria dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, ai produttori esportatori del paese interessato, a tutte le associazioni di produttori esportatori,

agli importatori e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese interessato. La parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (7) Con lettera del 23 novembre 2010 inviata alla Commissione, l'Eurofer ha formalmente ritirato la sua denuncia concernente il procedimento antidumping.
- (8) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (9) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse dell'Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che la chiusura non sarebbe nell'interesse dell'Unione.
- (10) La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India deve essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping riguardante le importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India, attualmente classificate ai codici 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89, è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 87 A dell'1.4.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 87 dell'1.4.2010, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2011

riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

[notificata con il numero C(2011) 1536]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/155/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

vista la raccomandazione dell'Agenzia ferroviaria europea del 15 aprile 2010 relativa al documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE ⁽²⁾, elenca nell'allegato i parametri da utilizzare ai fini della classificazione delle norme nazionali nel documento di riferimento di cui all'articolo 27 della direttiva 2008/57/CE.
- (2) È importante che le norme nazionali da inserire nel documento di riferimento siano chiaramente definite per determinare in che misura possano essere dichiarate equivalenti e inserire un numero il più elevato possibile di norme nel gruppo A dell'allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE.
- (3) Gli Stati membri sono responsabili dell'aggiornamento delle normative nazionali. Gli aggiornamenti delle normative nazionali possono incidere sulla loro classificazione in relazione alle norme di altri Stati membri per quanto riguarda i parametri specifici di cui all'allegato VII, punto 1, della direttiva 2008/57/CE.
- (4) È necessario mantenere aggiornata la banca dati con i riferimenti incrociati alle norme nazionali e la classificazione della loro equivalenza.
- (5) L'Agenzia ferroviaria europea (nel prosieguo «agenzia») dovrebbe essere responsabile, in relazione a ciascun Stato membro, della compilazione, pubblicazione e mantenimento dell'elenco di norme nazionali di autorizzazione

dei veicoli, in cui sono repertorate le norme nazionali per ciascun parametro e la classificazione delle norme di altri Stati membri in relazione allo stesso parametro. Gli elenchi in parola dovrebbero essere parte integrante del documento di riferimento.

- (6) È necessario che gli Stati membri assicurino la coerenza tra le norme elencate nel documento di riferimento e quelle notificate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2008/57/CE. A tal fine è opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per aggiornare il documento di riferimento o per notificare/modificare/revocare le norme secondo la procedura di cui all'articolo 17. Fino a quando le due serie di norme non siano allineate e non sia disponibile uno «sportello unico» per la notifica delle norme nazionali, in caso di discrepanza tra le due serie di norme le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza possono utilizzare le norme indicate nel documento di riferimento per concedere l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli.
- (7) Inoltre, le norme nazionali di sicurezza, da notificare conformemente all'articolo 8 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, non sono pertinenti ai fini del documento di riferimento. La direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che ha modificato la direttiva sopracitata, ha infatti soppresso dall'allegato II della direttiva 2004/49/CE le norme nazionali di sicurezza relative ai requisiti di autorizzazione alla messa in servizio e alla manutenzione dei veicoli.
- (8) Nel compilare i documenti nazionali di riferimento, le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza (ANS) dovrebbero determinare le priorità conformemente agli obiettivi della direttiva 2008/57/CE, tenendo conto delle risorse a loro disposizione a seguito delle discussioni nei pertinenti gruppi di lavoro.
- (9) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE, la Commissione dovrebbe poter adottare in qualsiasi momento una misura indirizzata all'agenzia al fine di modificare il documento di riferimento.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

⁽¹⁾ GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.⁽²⁾ GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1.⁽³⁾ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.⁽⁴⁾ GU L 345 del 23.12.2008, pag. 62.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il contenuto del documento di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE è specificato nell'allegato della presente decisione.

2. L'agenzia pubblica e tiene aggiornato l'elenco di riferimento e, tramite il proprio sito web, ne garantisce il libero accesso al pubblico. L'agenzia pubblica la prima versione del documento di riferimento entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.

3. Con cadenza almeno annuale l'agenzia presenta alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE una relazione di avanzamento sulla pubblicazione e la gestione del documento di riferimento.

4. In ogni momento, su richiesta dell'agenzia, di uno Stato membro o di sua propria iniziativa, la Commissione può adottare una decisione di modifica del documento di riferimento pubblicato dall'agenzia, conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 2

Ai fini del documento di riferimento si intende per:

a) «norma», un requisito applicabile in uno Stato membro che deve essere rispettato dai richiedenti la messa in servizio dei veicoli quando fa riferimento:

— a un parametro dell'elenco di cui all'allegato della decisione 2009/965/CE, e/o

— a requisiti in materia di verifica e prova, e/o

— a un processo da utilizzare per ottenere l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;

b) «classificazione», l'attribuzione data da uno Stato membro alla norma nazionale di un altro Stato membro relativa a un parametro particolare conforme a uno dei tre gruppi A, B o C, di cui all'allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 3

1. Il documento nazionale di riferimento degli Stati membri contiene per ciascun parametro dell'elenco di cui all'allegato della decisione 2009/965/CE:

a) un riferimento alle pertinenti normative nazionali applicate, nello Stato membro interessato, all'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli o una dichiarazione secondo cui non sussistono requisiti in relazione a tale parametro;

b) la classificazione delle norme applicate in altri Stati membri in relazione all'allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE.

2. L'agenzia contribuisce a facilitare la classificazione delle norme di autorizzazione dei veicoli da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza (ANS), organizzando, se del caso, apposite riunioni.

Articolo 4

1. Ciascuna ANS trasmette all'agenzia le informazioni necessarie per compilare il documento nazionale di riferimento. In particolare, le ANS:

a) forniscono all'agenzia i riferimenti alle norme nazionali per ciascun parametro e la rispettiva classificazione;

b) comunicano all'agenzia le modifiche apportate alle norme al momento della pubblicazione di tali modifiche;

c) designano una persona o un dipartimento responsabile di trasmettere tali informazioni all'agenzia;

d) praticano attivamente lo scambio di vedute e esperienze con le altre ANS al fine di poter classificare le norme conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b); le ANS cooperano altresì al fine di eliminare i requisiti non necessari e le verifiche superflue.

2. Ciascuno Stato membro approva il proprio documento di riferimento.

3. Entro un anno dalla pubblicazione del pertinente documento nazionale di riferimento gli Stati membri garantiscono la coerenza tra i requisiti contenuti nel documento di riferimento e i requisiti contenuti nelle norme notificate ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2008/57/CE. Non appena sia disponibile uno sportello unico per la notifica delle norme nazionali e del documento di riferimento, il termine entro il quale deve essere garantita la loro coerenza è fissato in sei mesi. La Commissione comunica agli Stati membri la data entro la quale sarà disponibile lo sportello unico per la notifica delle norme nazionali. Trascorso questo periodo, se l'agenzia rileva casi di incoerenza ne informa gli Stati membri interessati. Se una norma contenuta nel documento di riferimento non è stata ancora notificata, è necessario effettuare la modifica o l'aggiornamento del documento di riferimento.

4. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri comunicano alla Commissione qual è il dipartimento competente ai fini della convalida e dell'approvazione del documento nazionale di riferimento e delle modifiche apportate allo stesso.

Articolo 5

1. In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), se la modifica di una norma può incidere sulla sua classificazione in un altro Stato membro, l'agenzia informa le ANS degli Stati membri interessati in modo che possano rivedere la classificazione.

2. Qualora l'agenzia ritenga che una norma, che lo Stato membro ha proposto di classificare nel gruppo B o C, vada in realtà classificata nel gruppo A, solleva e discute la questione con la ANS interessata al fine di raggiungere un accordo sulla corretta classificazione della norma.

3. Se, dopo essersi consultata con le pertinenti ANS, l'agenzia ritiene che la classificazione nei gruppi B o C operata da una ANS non sia giustificata alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/57/CE e che la classificazione nei gruppi B o C costituisca un requisito o una verifica non necessari con un impatto sproporzionato sui costi o i tempi per l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli, essa ne informa la Commissione e invia un parere tecnico alla Commissione e allo Stato membro interessato.

4. Se del caso, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE, indirizzata all'agenzia, affinché essa ag-

giorni il documento di riferimento, e allo Stato membro perché approvi il documento nazionale di riferimento come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 6

La presente decisione non si applica alla Repubblica di Cipro e a Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 2011.

Articolo 8

Gli Stati membri e all'Agenzia ferroviaria europea sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

ALLEGATO

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

1. Obiettivo del documento di riferimento

Il documento di riferimento ha l'obiettivo di facilitare la procedura di messa in servizio dei veicoli:

- a) elencando tutti i parametri da verificare ai fini dell'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;
- b) individuando tutte le norme applicate dagli Stati membri ai fini dell'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;
- c) collegando ciascuna norma a uno dei parametri da verificare ai fini dell'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;
- d) classificando tutte le norme nei gruppi A, B o C conformemente all'allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE;
- e) illustrando i quadri giuridici nazionali applicabili all'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli conformemente all'articolo 1 della decisione 2009/965/CE.

2. Struttura e contenuto

Il documento di riferimento deve essere strutturato come segue:

Parte 1: Guida operativa: questa parte fa riferimento agli elementi contemplati dalla presente decisione e a tutte le altre informazioni pertinenti ai fini della gestione, comprensione e utilizzo del documento di riferimento.

Parte 2: Documenti nazionali di riferimento: il documento di riferimento comprende tutti i documenti nazionali di riferimento che elencano e classificano le norme nazionali, uno per Stato membro, come indicato all'articolo 3.

Parte 3: Informazioni sui quadri giuridici nazionali: conformemente all'articolo 1 della decisione 2009/965/CE, il documento di riferimento deve contenere informazioni sui quadri giuridici nazionali applicabili all'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli. Tale parte deve essere compilata non appena gli Stati membri notificano le misure nazionali di recepimento della direttiva 2008/57/CE.

3. Ambito di applicazione del documento di riferimento

Il documento di riferimento riguarda tutte le autorizzazioni alla messa in servizio di veicoli ferroviari soggetti alle disposizioni della direttiva 2008/57/CE e laddove è richiesta la conformità con le norme nazionali.

Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2008/57/CE sono interessati i veicoli destinati ad essere impiegati sia nella rete TEN sia al di fuori della stessa.

Per quanto riguarda i veicoli conformi alle STI, il documento di riferimento consente il confronto e il riferimento incrociato, in relazione a un dato parametro, tra le norme applicate in Stati membri differenti al fine di verificarne la compatibilità tecnica con l'infrastruttura, la conformità con i casi specifici, la chiusura dei punti in sospeso e la conformità con le norme nazionali in caso di deroghe.

Il documento di riferimento deve inoltre consentire il confronto e il riferimento incrociato delle norme nazionali relative all'elenco di parametri da verificare all'atto della messa in servizio di veicoli non conformi alle STI.

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

N. 3/2010/SC

del 1° luglio 2010

relativa al sistema interno di ripartizione dei costi

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

DECIDE:

Articolo 1

I contributi di Islanda, Liechtenstein e Norvegia (in appresso «Stati EFTA») al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009–2014 devono essere ripartiti in cinque quote annue e determinati secondo quanto disposto all'articolo 2.

Articolo 2

1. I contributi degli Stati EFTA al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009–2014 sono definiti sulla base del loro prodotto interno lordo (PIL).

2. Il contributo di ciascuno Stato EFTA per un determinato esercizio finanziario t deve basarsi sui dati del PIL disponibili per l'esercizio $t-2$ e deve corrispondere alla quota di PIL di quello Stato ($t-2$) nel PIL complessivo ($t-2$) degli Stati EFTA.

3. Il contributo dell'Islanda a ciascuna delle cinque quote annue non può superare l'importo di 6,795 milioni di EUR.

Qualora il contributo dell'Islanda per un determinato esercizio finanziario t , calcolato sulla base della sua quota di PIL ($t-2$) nel PIL complessivo ($t-2$) degli Stati EFTA, superi l'importo di 6,795 milioni di EUR, il Liechtenstein e la Norvegia sono tenuti a coprire la somma in eccesso, proporzionalmente alle rispettive quote di PIL ($t-2$).

4. Entro il 1° marzo di ogni anno, ciascuno Stato EFTA presenta i propri dati relativi al PIL, sulla cui base saranno calcolati i contributi per un determinato esercizio t . I dati si riferiscono all'esercizio $t-2$.

5. I contributi sono espressi in euro.

Articolo 3

L'adesione di uno Stato EFTA all'Unione europea non dispensa lo stesso dall'obbligo di contribuire al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009–2014, conformemente alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione prende effetto alla data di entrata in vigore o alla data di applicazione provvisoria dell'atto giuridico che istituisce il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009–2014.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2010.

*Per il comitato permanente**Il presidente*

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Il segretario generale

Kåre BRYN

ALLEGATO

Il comitato permanente conviene sulla necessità, prima di concludere eventuali negoziati sui contributi finanziari post 2014 intesi a ridurre le disparità economiche e sociali nel SEE, di rivedere il meccanismo di ripartizione dei costi in vista del passaggio dal PIL al RNL come base per il calcolo.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT